



PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

STEFANIA DOTA
Vicesegretario Generale ANCI

14 ottobre 2022

1

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

L'ipotesi di accordo del CCNL 2019/2021

Il 4 agosto 2022 è stata sottoscritta in ARAN l'ipotesi di accordo del CCNL 2019-2021 relativo al comparto delle Funzioni Locali. L'ipotesi di contratto interviene in modo complessivo sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto, sia sul piano normativo che economico.

L'ipotesi di Accordo ora dovrà essere sottoposta al controllo della Corte dei conti ed all'autorizzazione da parte del Consiglio dei ministri, prima di essere sottoscritta definitivamente e divenire efficace.

Il Comitato di settore ha espresso parere favorevole all'ipotesi di contratto in data 5 settembre 2022, tenendo conto dell'orientamento applicativo ARAN sul finanziamento delle progressioni verticali.



2

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

La norma alla base della modifica dell'ordinamento professionale

I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. La contrattazione collettiva individua un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.

Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente" (art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021).



3

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Le modifiche all'ordinamento professionale del personale

Particolarmente rilevanti le innovazioni in materia di ordinamento professionale dei dipendenti degli enti locali:

- ✓ è stata operata una **revisione del sistema di classificazione del personale** articolandolo in quattro aree;
- ✓ è stata prevista, nel rispetto di determinati presupposti, la possibilità per il personale di effettuare la **progressione tra le aree**;
- ✓ è stato delineato un **nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali** prevedendo "differenziali stipendiali";
- ✓ è stata prevista una **rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa** e di elevata qualificazione.



4

*PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA
APPLICAZIONE*

Il nuovo sistema di classificazione del personale

Il nuovo sistema di classificazione del personale previsto è dunque articolato in **quattro aree**:

1. Area degli Operatori
2. Area degli Operatori esperti
3. Area degli Istruttori
4. **Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione**

Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.

Sono individuate mediante le declaratorie definite nell'Allegato A che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento in ciascuna di esse (art. 12).



5

*PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA
APPLICAZIONE*

**Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione
(Articolo 16)**

- ✓ Come richiesto dal Comitato di Settore nell'Atto di Indirizzo, la scelta delle parti negoziali è stata quella di trasporre l'intero impianto degli incarichi di P.O. in quello rappresentato dagli incarichi di Elevata Qualificazione
- ✓ ***N.B. Per i Piccoli Comuni è stata confermata la possibilità di attribuire tali incarichi anche a personale inquadrato nelle Aree degli istruttori e degli operatori esperti***



6

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

La norma alla base della modifica dell'ordinamento professionale

Per chiarire il linguaggio utilizzato dall'Ipotesi di CCNL, risulta utile fornire un breve glossario:

Area/categoria di inquadramento: è il contenitore giuridico definito dai CCNL a cui corrisponde un livello omogeneo di conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative;

Profilo professionale: è l'insieme delle attività e caratteristiche che riempiono di contenuto la definizione di una figura professionale.

Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto 22 luglio 2022 - GU Serie Generale n.215 del 14-09-2022.



7

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

La modifica del sistema dei profili professionali

Gli enti saranno chiamati a modificare il sistema dei profili professionali, che descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell'area, in quanto in relazione al proprio modello organizzativo, dovranno identificare i profili professionali e collocarli nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all'Allegato A dell'ipotesi di accordo (art. 12, comma 6).

Vengono eliminate le posizioni di ingresso diversificate nella categoria B, in quanto nell'area degli Operatori esperti l'ingresso sarà unico.



8

L'Allegato «A» dell'Ipotesi di contratto

Indica per ogni area:

- I contenuti delle attività
- Le specifiche professionali
- I requisiti di base per l'accesso
- Una esemplificazione dei profili (ad esempio, Area istruttori: Agente di polizia locale, geometra, ragioniere, istruttore amministrativo-contabile, istruttore tecnico, istruttore informatico, istruttore del settore informazione nei rapporti con i media)



Le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica

«Le presenti linee di indirizzo, adottate con decreto di natura non regolamentare ai sensi del novellato articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica».

Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche, approvate con Decreto 22 luglio 2022 - GU Serie Generale n.215 del 14-09-2022.



PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13

Norme di prima applicazione (c. 1 - 3)

1. Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo, lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).
3. Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo, sono in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza.



11

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13

Norme di prima applicazione (c. 4 - 5)

4. Le procedure per l'attribuzione di progressioni economiche definite dai contratti integrativi già sottoscritti alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento di cui al comma 1 sono portate a termine e concluse sulla base della previgente disciplina.
5. Fermo restando il potere di autotutela dell'amministrazione, le procedure concorsuali di accesso alle aree o posizioni di inquadramento giuridico del precedente ordinamento professionale, ivi incluse quelle riservate al personale già in servizio presso l'amministrazione, già bandite prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento, sono portate a termine e concluse sulla base del precedente ordinamento professionale. Il personale utilmente collocato nelle graduatorie delle stesse procedure viene inquadrato nel nuovo sistema di classificazione applicando la disciplina di cui al comma 2, secondo la Tabella B di Trasposizione.



12

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13

Norme di prima applicazione (c. 6 - 7)

6. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.lgs. n. 165/2001, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.

7. Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all'art. 5 (Confronto), i criteri per l'effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%:

- a) esperienza maturata nell'area di provenienza, anche a tempo determinato;
- b) titolo di studio;
- c) competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.



13

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 13

Norme di prima applicazione (c. 8)

8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all'art. 93 e art.107 sono finanziate mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.



14

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 93

Progressioni all'Area Funzionari ed EQ per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell'Area Istruttori, nella fase di prima applicazione.

1. Per il personale educativo, docente ed insegnante di cui alla presente Sezione inquadrato nell'Area degli Istruttori, secondo l'allegata tabella (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione), al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, la disciplina di cui all'art. 13, comma 6 (Norme di prima applicazione) del presente CCNL è finanziata anche con le risorse di cui all'art. 13, comma 8 (Norme di prima applicazione).



15

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

ORIENTAMENTI APPLICATIVI DI ARAN

16. Quali sono le differenze e gli elementi comuni tra procedura a regime e procedura transitoria per le progressioni verticali?

(Omissis)

La quarta differenza riguarda il **finanziamento**: le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria sono finanziate dalle risorse determinate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022) in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell'anno 2018 oltreché dalle facoltà assunzionali; quelle effettuate con la procedura a regime sono invece finanziate solo dalle facoltà assunzionali. Si ricorda che l'utilizzo delle facoltà assunzionali per le progressioni verticali, sia per le procedure a regime che per le procedure effettuate durante la fase transitoria, è possibile nella misura massima del 50% del fabbisogno. **Le risorse di cui dell'art. 1 comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, in quanto risorse attribuite alla contrattazione collettiva il cui utilizzo è limitato alla sola fase transitoria di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001, possono invece essere destinate integralmente alle progressioni verticali.**



16

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 15
Progressioni tra le aree (c. 1)

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari;
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno;
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.



17

PROGRESSIONI TRA LE AREE, FINANZIAMENTO E NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

Art. 15
Progressioni tra le aree (c. 2 - 3)

2. In caso di passaggio all'area immediatamente superiore, il dipendente, è esonerato dal periodo di prova ai sensi dell'art. 25 (Periodo di prova) comma 2 e, nel rispetto della disciplina vigente, conserva le giornate di ferie maturate e non fruito. Conserva, inoltre la retribuzione individuale di anzianità (RIA) che, conseguentemente non confluisce nel Fondo risorse decentrate.

3. Al dipendente viene attribuito il tabellare iniziale per la nuova area. Qualora il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale, a valere sul Fondo risorse decentrate, la differenza assorbibile nelle successive progressioni economiche all'interno della stessa area. Nel caso di progressione tra le aree del personale di cui alla sezione "Personale educativo e scolastico" di cui al Titolo IX, effettuate durante la fase di prima applicazione di cui all'art. 13, comma 6, si applica quanto previsto dall'art. 93, comma 2.



18

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

